

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente **SEGNANA**
indi del Vice Presidente **BONAZZI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Avanzamento e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della Guardia di finanza » (880) (D'iniziativa del deputato La Loggia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 497, 499, 500 e <i>passim</i>
ASSIRELLI (DC)	500
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze	500
LI VIGNI (PCI)	500, 502
LUZZATO CARPI (PSI)	499, 502
RICCI (DC), relatore alla Commissione	497, 501
SESTITO (PCI)	499

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

**Presidenza
del Presidente SEGNANA**

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Avanzamento e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza » (880), d'iniziativa del deputato La Loggia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo della guardia di finanza », d'iniziativa del deputato La Loggia, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, il disegno di legge n. 880 ha lo scopo di riparare ad una sprecazione che si è venuta a determinare tra il trattamento per l'avanzamento dei capitani dell'Arma dei carabinieri e dei capitani delle Armi di fanteria, da una parte, e dei capitani della Guardia di finanza, dall'altra. Ricordo che con legge 27 febbraio

1955, n. 84, è stata disciplinata la materia degli avanzamenti con la creazione di una struttura piramidale.

Le promozioni attualmente avvengono per anzianità, con eventuali accelerazioni in presenza di particolari titoli di comando, di partecipazione a scuole, eccetera. Poi, per il passaggio da capitano a maggiore, la norma stabilisce che non possono essere promossi più del 20 per cento dei capitani non ancora valutati e degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti) in ruolo, per cui la promozione da capitano a maggiore diventa un fatto estremamente problematico: il numero dei dichiarati idonei all'avanzamento risulta di gran lunga superiore al numero dei promovibili, a causa della strozzatura determinata dalla selezione prevista dalla legge in discorso. Tutto ciò comporta che durante la permanenza nei gradi da capitano a maggiore molto spesso — per la maggior parte dei capitani — si raggiunge l'età del pensionamento senza avere titolo alla promozione, pur sussistendo la valutazione di idoneità.

La dichiarata strozzatura fu corretta con un provvedimento del luglio 1975 per quello che riguardava l'Arma dei carabinieri, stabilendo una quota aggiuntiva di capitani già dichiarati e valutati idonei che potevano essere promossi nel triennio 1975-77 in soprannumero rispetto alla percentuale prevista nella legge del 1955. Con la legge 2 dicembre 1975, n. 626, fu introdotto un analogo sistema per i capitani delle altre Armi. Rimasero esclusi solo quelli del Corpo della guardia di finanza — ecco perchè ho parlato di sperequazione — che alla data odierna sono arrivati al numero di 120, molti dei quali in età prossima ad essere collocati a riposo senza poter essi conseguire la promozione, pur essendo stati negli scrutini triennali considerati e valutati idonei al grado superiore. Il disegno di legge in esame, pertanto, è stato presentato alla Camera dei deputati allo scopo di estendere ai capitani della Guardia di finanza le stesse condizioni, in vigore per l'Arma dei carabinieri e per le altre Armi. In relazione al numero complessivo dei capitani valutati e ritenuti idonei o al numero complessivo degli uffi-

ciali che ricoprono l'incarico si propone che, in eccedenza al 20 per cento di cui si è detto, possano venir promossi al grado di maggiore 15 capitani, per ognuno dei tre anni, quando essi abbiano conseguito almeno tre valutazioni di avanzamento e possiedano i requisiti per essere promossi maggiori. Le Commissioni 4^a e 5^a hanno già espresso parere favorevole ed a coloro che giustamente potrebbero opporre che troppo spesso si ricorre a provvedimenti di portata limitata rispondo che, purtroppo, si tratta di inconvenienti derivanti dal fatto che spesso i provvedimenti presi a favore di un'Arma non vengono estesi anche alle altre, determinando una sperequazione di trattamento che prima o poi emerge con acutezza.

In aggiunta a questa norma si stabilisce anche che, per rendere vacanti i posti ai quali promuovere detti capitani, si proceda alla promozione di un certo numero di maggiori a tenenti colonnelli in soprannumero, così come è avvenuto per le altre Armi. I posti in soprannumero di tenenti colonnelli verranno assorbiti se e quando vi sarà disponibilità di vacanza nel ruolo normale dei tenenti colonnello.

Inoltre, lo stesso disegno di legge propone di portare da 54 a 56 anni l'età per la cessazione dal servizio così come, anche in questo caso, è stato stabilito per le altre Armi.

Per quello che riguarda la spesa, giova ricordare che questo tipo di avanzamento comporta un aumento medio di lire 20.000 mensili a persona che, moltiplicato per il numero complessivo dei capitani e dei maggiori promossi, arriva ad un totale di circa 11 milioni o poco più; aggiungendo a questa cifra gli oneri riflessi e le spese di previdenza e assistenza, si arriva a 15 milioni che trovano capienza nel bilancio, come emerge dall'articolo 3 del disegno di legge.

In risposta a chi può chiedersi perchè si è adottato il criterio di 15 promozioni per anno, rispondo che tale numero sta al numero complessivo degli ufficiali della Guardia di finanza come 35, 35 e 34 stava, rispettivamente, al numero complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. In base a questo criterio di avanzamento normalizzato

rimangono esclusi 13 capitani attualmente in servizio, i quali però, per età e sviluppi futuri di carica avranno la possibilità di essere assorbiti. Se la promozione fosse stata estesa a tutti, cosa auspicabile perchè a tutti i capitani del Corpo dovrebbe essere assicurata la promozione a maggiore, si sarebbe adottato un criterio più favorevole che avrebbe comportato sia un nuovo squilibrio rispetto alle altre Armi, sia vanificato il criterio di selezione a scelta, fermamente voluto e confermato nel disegno di legge. Quindi, un numero ridotto di promozioni annuali rispetta il criterio di selezione e nello stesso tempo riduce la precedente strozzatura, aprendo la possibilità di futuri avanzamenti anche agli esclusi.

Con questo ultimo chiarimento e con il rammarico di dover ricorrere ad una « leggina » per porre riparo alle omissioni compiute in occasione dell'approvazione di precedenti provvedimenti, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

**Presidenza
del Vice Presidente BONAZZI**

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

L U Z Z A T O C A R P I. Il provvedimento in sè considerato non solleverebbe perplessità se fosse stato presentato assieme agli altri che mi sembra siano già all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione e che riguardano, mi pare, i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali ed i sottufficiali; ne sono esclusi, invece, i finanzieri.

Ora, il ministro Pandolfi aveva dichiarato (e ce ne eravamo veramente rallegrati) che avrebbe provveduto ad una riorganizzazione del Corpo della guardia di finanza; il proposito venne riconfermato anche in occasione di una mia interpellanza riguardante i precari alloggi dei finanzieri, ora spesso sistemati in fabbricati fatiscenti soprattutto in certe dogane. Si trattava, pertanto, di un

problema da esaminare in un contesto generale e non con un provvedimento-tampone che riguarda esclusivamente i capitani. Non ne facciamo comunque obiezione in linea di principio.

Noi sappiamo che gli ufficiali della Guardia di finanza hanno compiti delicatissimi per cui pare legittimo facilitarne la carriera. Nutriamo comunque forti perplessità sullo stanziamento di soli 15.000.000, cifra complessivamente esigua, sulla quale chiediamo delucidazioni all'onorevole Sottosegretario.

Signor Presidente, la pregherei, pertanto, di rinviare di qualche giorno il provvedimento al fine di collegarlo agli altri esistenti, onde poterli esaminare e approvarli congiuntamente. Il lavoro risulterebbe semplificato e, soprattutto, più costruttivo e concreto.

Io credo che un rinvio di pochi giorni sia ininfluenza, anche se il disegno di legge è già stato approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento.

Attendo il parere della Commissione prima di entrare nel merito del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Conviene, allora, che la Commissione si pronunci su questa proposta di rinvio e di collegamento del disegno di legge in esame con gli altri tre provvedimenti esistenti sulla materia.

S E S T I T O. Il Gruppo comunista ritiene di dover aderire alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Luzzato Carpi poiché, essendo venuto a conoscenza che sono pendenti altri disegni di legge riguardanti la struttura della Guardia di finanza, giudica opportuno poter considerare globalmente la materia.

Rilievi analoghi sono stati espressi in Parlamento dal nostro Gruppo in altre occasioni, quando — ad esempio — nell'assenza di una proposta del Governo, stavano per essere approvate leggende di questo tipo.

Comunque, possiamo concordare con il senatore Luzzato Carpi sull'esigenza di eliminare sperequazioni nel Corpo della guardia di finanza, in relazione a quanto è avvenuto in altre Armi.

6^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1977)

A S S I R E L L I . Io sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quel che concerne la proposta di rinvio del senatore Luzzato Carpi, debbo innanzitutto dire che non sono affatto certo che tutti i provvedimenti riguardanti modifiche parziali dello stato giuridico del Corpo siano di competenza della 6^a Commissione. Ad esempio, ve ne è uno relativo all'avanzamento dei colonnelli del ruolo ordinario che è stato esaminato ed approvato con emendamenti proposti dal Governo, in sede referente, dalla Commissione affari costituzionali: esso concerne l'avanzamento dei colonnelli e dei tenenti colonnelli da disporre in data immediatamente anteriore a quella del pensionamento. Si tratta, pertanto, di una proposta di legge che gli onorevoli senatori potranno ormai solo discutere in Aula. Di conseguenza, la connessione, perlomeno con questo disegno di legge, non può più essere fatta valere.

Esiste, poi, un altro provvedimento, che riguarda l'aumento dell'organico dei generali della Guardia di finanza, ugualmente di competenza della Commissione affari costituzionali e non della 6^a Commissione.

**Presidenza
del Presidente SEGNANA**

P R E S I D E N T E . Mi pare però che questo provvedimento sia stato assegnato alla nostra Commissione.

A Z Z A R O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro per certo che il provvedimento riguardante i colonnelli è stato discusso dalla Commissione affari costituzionali, dove infatti mi sono recato in rappresentanza del Ministero delle finanze.

In secondo luogo, anche se tutte le proposte di legge che riguardano la materia fossero discusse congiuntamente, esse tuttavia non potrebbero costituire un tutto organico perchè difficilmente quelle misure — che giustamente avete definito provvedimenti-

tampone — potrebbero risolvere il problema nel suo complesso.

Infine, il Governo non ha rinunciato ad una sua proposta circa il riordinamento del Corpo. Le proposte di cui ho detto non sono di iniziativa governativa, ma sono invece di parlamentari del Senato o della Camera. Si tratta di provvedimenti perequativi — come giustamente ha fatto presente il relatore, senatore Ricci — e quindi riguardano particolari situazioni che, comunque, nel quadro di un generale riordinamento, non potrebbero trovare soluzione, se non con provvedimenti parziali.

Pertanto ripeto, anche se si riunissero tutti i provvedimenti in argomento, questa Commissione non sarebbe in grado di svolgere una discussione che riguardi l'assetto generale e la riforma del Corpo della guardia di finanza.

Quindi, la rapida approvazione del presente disegno di legge potrebbe forse agevolare tutto il resto e dare luogo ad una riforma generale del Corpo. Non ho altro da aggiungere, tenuto anche conto della completa relazione svolta dal senatore Ricci.

L I V I G N I . Sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 4^a?

P R E S I D E N T E . Su questo disegno di legge i pareri della 1^a Commissione e della 4^a Commissione sono favorevoli.

Vorrei dire poche parole che forse possono contribuire a sbloccare la situazione creatasi in ordine al presente disegno di legge. Mi rendo conto che sarebbe utile poter disporre di un panorama globale dei disegni di legge che sono stati presentati, ma debbo far presente la particolare urgenza che caratterizza questo provvedimento, come lo stesso comandante generale della Guardia di finanza ha ritenuto di dovermi rappresentare. L'urgenza di pervenire ad una rapida definizione del provvedimento deriva dal fatto che entro questo stesso mese, se il provvedimento stesso verrà per tempo approvato, si potrebbe verificare, a norma di regolamento, l'avanzamento e l'inquadramento del personale.

Esiste, quindi, una esigenza di carattere operativo che militerebbe a favore dell'approvazione del disegno di legge. Io non ho ritenuto di porre all'ordine del giorno gli altri provvedimenti proprio perchè, dopo le comunicazioni fattemi dal comandante generale della Guardia di finanza, ho valutato che questo disegno di legge dovesse procedere singolarmente, affinchè fosse consentita la sua rapida approvazione.

R I C C I, *relatore alla Commissione.*
Signor Presidente, lei ha in parte anticipato quanto io stesso volevo riferire ai colleghi; gli altri disegni di legge che allo stato attuale si trovano davanti alla nostra Commissione sono tre provvedimenti particolari. Uno attiene alla possibilità per i marescialli della Guardia di finanza di rappresentare cittadini davanti alle commissioni tributarie, una volta collocati in congedo.

Degli altri due disegni di legge, che portano i numeri 815 e 864, uno riguarda il mantenimento in servizio, dopo il 31 dicembre 1978, degli ufficiali a disposizione della Guardia di finanza. L'altro, riguarda la modifica dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza. Si tratta, quindi, di tre argomenti che esulano completamente sia da questo disegno di legge che da una ipotesi di riesame globale della posizione e della struttura della Guardia di finanza, di cui tutti come componenti della Commissione finanze e tesoro auspichiamo il potenziamento e il miglioramento, in considerazione dei maggiori compiti che l'Amministrazione finanziaria viene ad assumere in dipendenza della riforma tributaria e della lotta più accentuata alle evasioni fiscali.

Se noi (non sia offensiva l'espressione) per eccesso di zelo o per amore dell'armonia generale rinviando questo disegno di legge, danneggiamo i capitani della Guardia di finanza, alcuni dei quali si trovano nel grado da 15-20 anni e sono prossimi ad andare in congedo con il grado di capitano, quindi senza alcuna prospettiva di ulteriori avanzamenti.

Questi capitani per lo più sono quelli che comandano i gruppi, cioè sono coloro ai quali si chiede di intensificare gli accerta-

menti, gli adempimenti, la lotta all'evasione per rendere più corretto il sistema fiscale nel nostro paese. E se gli stessi confrontano la propria condizione con quelle dei pari grado delle altre Forze armate e accertano che per i gradi a loro corrispondenti non sono sorte quelle difficoltà che, contingenti o non contingenti, per loro persistono, vi rendete conto che in essi aumenterà lo stato di frustrazione, che li renderà scarsamente disponibili ad intensificare i propri sforzi.

Siccome sugli altri disegni di legge al nostro esame non vi è concordanza di vedute da parte delle Commissioni incaricate di esprimere il parere, non possiamo pensare che una pausa di riflessione possa limitarsi ad oggi o a domani. La pausa comporta un rinvio del disegno di legge fino al momento in cui le altre Commissioni, cioè bilancio e affari costituzionali (la Commissione difesa si è espressa in senso negativo), non avranno dichiarato la loro disponibilità, o meno, alla riunione. Ma poichè per gli altri disegni di legge ci troveremo forse a dover esprimere un giudizio più severo trattandosi veramente di provvedimenti settoriali che potrebbero riaprire il discorso anche per gli altri Corpi, è chiaro che da un rinvio di questo disegno di legge non potrà che scaturirne un danno nei confronti di una migliore funzionalità del Corpo della guardia di finanza.

Sapete bene che, in tutte le amministrazioni, tra la categoria dirigente e quella esecutiva vi è una categoria intermedia, costituita dal personale di concetto, non sempre adeguatamente valutata, ma vera portatrice della carretta. Ora, i capitani possiamo definirli la categoria intermedia: quelli che hanno responsabilità senza rivestire grandi comandi e hanno dei doveri senza essere subalterni.

Si tratta, quindi, di una posizione delicata e per questo mi permetto di richiamare la vostra attenzione sulla opportunità di non collegare il presente disegno di legge, che ha carattere di equità, con gli altri provvedimenti che al contrario rappresentano il tentativo di una differenziazione rispetto al trattamento di altri settori. Mi sorge addi-

6^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1977)

rittura il dubbio che un certo provvedimento, inteso ad aumentare il numero dei posti di generale di divisione, sia stato presentato col proposito di ottenere il passaggio a generale di divisione di determinate persone. Non so se sia così, ma allo stato attuale nei confronti dei capitani questo dubbio non sussiste.

Se queste argomentazioni possono servire a fare ritirare la richiesta formulata, torno ad insistere sulla opportunità di approvare il disegno di legge oggi stesso.

L U Z Z A T O C A R P I. Quanto ha detto il relatore mi ha solo parzialmente convinto. Non riesco a comprendere (ed è stato questo il motivo che mi ha indotto a chiedere un breve rinvio per approfondire il problema) perchè si sia stabilito che i capitani della Guardia di finanza hanno diritto a richiedere il passaggio nel grado di maggiore in numero di 15 e non di 20 o 25.

Questo disegno di legge è quanto meno anomalo. D'altra parte, riteniamo che sia opportuno bloccare provvedimenti così troppo settoriali e che la Guardia di finanza, nei confronti della quale abbiamo la massima stima per il lavoro delicato che svolge, abbia bisogno di una riforma di carattere generale.

Comunque, io ritiro la richiesta e voterò a favore del disegno di legge, con l'intesa però che questa sia veramente l'ultima volta che la Commissione sia chiamata a discutere di un provvedimento del genere e auspico che il ministro Pandolfi presenti quella riforma di carattere generale da tempo preannunciata.

L I V I G N I. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Luzzato Carpi e dichiaro che il mio Gruppo farà tutto il possibile per porre fine a provvedimenti di questo tipo. Credo di averne già visti una quarantina nel giro di pochi anni; con questo sistema si fanno le cose male, si spende di più e si perde di vista il quadro complessivo della situazione.

Ci rendiamo conto che in questo caso il nostro atteggiamento creerebbe un grosso problema; siamo perciò pronti ad aderire alla richiesta del senatore Ricci, ma con

l'intesa che questa sia l'ultima volta. La Guardia di finanza non può continuare ad essere solo un Corpo militare quando il paese ha bisogno soprattutto di una polizia tributaria. Dobbiamo arrivare a discutere la riforma della Guardia di finanza nei termini nei quali il Ministro si era impegnato, alla luce dei bisogni del paese che richiede una vera, moderna, capace, efficace ed istruita polizia tributaria. Quindi, per quest'ultima volta passi il provvedimento in esame così com'è, ma d'ora innanzi si dovrà provvedere diversamente.

P R E S I D E N T E. Ritengo che le sue considerazioni trovino d'accordo tutti i colleghi, compreso il sottoscritto. A proposito dei provvedimenti settoriali, però, vi è da dire che a certe situazioni non si può provvedere altrimenti. Bisogna anche considerare che non tutti i Corpi devono ricorrere al Parlamento per la definizione dei loro problemi; per l'Arma dei carabinieri, ad esempio, è sufficiente un decreto ministeriale ed infatti, ultimamente, il suo organico è stato aumentato tramite un legittimo e semplice decreto del Ministro della difesa. Una delega di questo tipo dovrebbe essere prevista per tutti i Corpi, evitando in tal modo al Parlamento di occuparsi di siffatte questioni.

Ringrazio i colleghi per aver aderito alla proposta di non rinviare l'approvazione del provvedimento e comunico che ci è stato rinnovato l'invito per una visita al comando generale della Guardia di finanza, che potrebbe rivelarsi assai utile per constatare l'organizzazione operativa del Corpo. Ritengo che tale visita, se autorizzata dal Presidente del Senato, potrebbe effettuarsi nella seconda settimana di novembre.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I capitani del Corpo della Guardia di finanza, inseriti nei primi 15 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e

6^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 ottobre 1977)

non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1977, 1° gennaio 1978 e 1° gennaio 1979.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

È approvato.

Art. 2.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo

della guardia di finanza è fissato in anni 56.

È approvato.

Art. 3.

All'onere di lire 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvederà con il normale stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI